

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2625-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
**(MOGHERINI)**

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
**(ORLANDO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
**(ALFANO)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(PADOAN)**

---

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle  
persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repub-  
blica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013

---

*Presentato l'8 settembre 2014*

---

(Relatore: **CASSANO**)

---

**NOTA:** La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), l'8 gennaio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2625 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE****(GIUSTIZIA)**

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE****(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2625 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il personale di polizia incaricato di accompagnare i detenuti continua a beneficiare della maggiorazione dell'indennità calcolata sul

prezzo del biglietto aereo, in quanto trattasi di personale della polizia penitenziaria escluso dalla soppressione della citata maggiorazione disposta dalla legge n. 266 del 2005;

alle spese di pernottamento dei funzionari stranieri inviati in Italia per il trasferimento dei propri concittadini si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri previsti a carico del bilancio dello Stato;

rilevata la necessità di aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione per le attività previste dal Trattato, valutati in euro 32.824 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015 e 2016 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione per le attività previste dal Trattato, valutati in euro 32.824 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

*Identico.*

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

*Identico.*

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione per le attività previste dal Trattato, valutati in euro 32.824 annui a decorrere dall'anno **2015**, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall'anno **2015**, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni per gli anni 2015 e 2016** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

*Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0028810\*